

LA CONFORMITÀ FISCALE DEI DEPOSITI BANCARI



■ Secondo il recente progetto del Consiglio Federale, l'inserimento delle frodi fiscali gravi fra i reati a monte del riciclaggio comporta una serie di rilevanti e storiche novità anche nei

confronti dei procedimenti penali stranieri. Infatti, le segnalazioni delle banche svizzere all'Ufficio federale antiriciclaggio, in gran parte vengono ritrasmesse ai Pubblici Ministeri federale oppure cantonali. Da questi ultimi, per prassi, viene immediatamente avviato un procedimento penale per riciclaggio contro ignoti, nell'ambito del quale hanno anche facoltà di informare i Pubblici Ministeri di Paesi esteri, nella misura in cui tale informazione può essere utile per il perseguimento dei reati commessi nel Paese straniero. Il progetto governativo non prevede - e nemmeno lo potrebbe - una restrizione nell'applicabilità di queste norme nei confronti dei delitti fiscali gravi. Il Pubblico Ministero straniero, di regola, quando riceve una simile segnalazione da parte di un Pubblico Ministero svizzero, reagisce con una domanda rogatoria, nell'ambito della quale le persone coinvolte hanno facoltà di far valere tutti i propri diritti previsti dalla procedura svizzera. Nel merito però, l'esercizio di tali diritti, compreso anche il ricorso, arrischia di essere fortemente limitato, specialmente di fronte alla nuova tecnica delle cosiddette «domande di gruppo», che il Parlamento svizzero ha già approvato in favore delle autorità USA e che recentemente il Consiglio Nazionale ha approvato anche a favore di tutti gli altri paesi. Pertanto ci si può attendere nel giro di un anno, l'entrata in vigore di questa norma nell'interesse di procedimenti penali anche per riciclaggio del provento di frodi fiscali gravi, commesse in danno dell'erario di qualsiasi paese straniero.

Come insegnano diffuse esperienze degli ultimi anni, le rogatorie penali, come pure quelle delle autorità fiscali straniere, bersagliano non solo i contribuenti frodatori, bensì anche quei professionisti che in Svizzera vengono sospettati di avere contribuito ai comportamenti illeciti di loro clienti in danno dell'erario straniero, mediante apertura di relazioni bancarie oppure gestione di costruzioni societarie o assicurative considerate abusive. Si tratta proprio di uno degli obiettivi delle organizzazioni internazionali, a cominciare dal G20, che tendono a rafforzare la cooperazione internazionale non solo riguardo ai reati penali di diritto co-

mune, bensì anche ai reati penali di carattere fiscale. Le iniziative in questo senso, già sporadicamente sperimentate da parte di autorità giudiziarie specialmente in Germania, Francia, Italia e USA, potrebbero trovarsi ulteriormente facilitate.

A questo punto scattano le norme di diritto amministrativo emanate da parte dell'Autorità svizzera di vigilanza sulle banche, la FINMA, che impongono l'identificazione e la minimizzazione di tutti i rischi legali e reputazionali legati alle attività bancarie e finanziarie transfrontaliere. Traduzione: ogni banca deve adottare un'organizzazione interna tale da evitare al massimo il rischio di vedere i propri dirigenti ed impiegati coinvolti in un procedimento penale all'estero per reati fiscali, e anche per riciclaggio del provento di delitti fiscali gravi. Proprio allo scopo di soddisfare queste esigenze poste dalla FINMA, gran parte delle banche svizzere sta applicando ormai da parecchio tempo la strategia cosiddetta «del denaro fiscalmente dichiarato», che riguarda non soltanto la prassi nell'a-

pertura di nuove relazioni bancarie, sia in territorio svizzero che presso filiali e succursali di banche svizzere all'estero, bensì anche la regolarizzazione delle relazioni d'affari già esistenti. Insorge l'amara sensazione dell'abbandono del principio fondamentale che vieta l'applicazione retroattiva delle norme penali. D'altra parte, è anche vero che in Svizzera, autorità politiche, partiti politici e il settore bancario sono fautori della strategia del livellamento internazionale delle norme, secondo la quale l'ordinamento giuridico svizzero deve essere adeguato, nel campo fiscale, esclusivamente quando la comunità internazionale si sarà dotata di regole generali uniformi. È proprio ispirandosi a questa strategia, che il Consiglio Federale propone al Parlamento svizzero di adeguarsi, anche riguardo al riciclaggio del provento di frode fiscale grave, alle regole unanimemente riconosciute dell'OCSE. E non siamo più i primi della classe: Singapore ha già messo in vigore norme analoghe sin dal primo luglio di quest'anno.

* avvocato